

COMUNE DI FERRARA
(Provincia di Ferrara)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA
(Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, comma 668)

Sommario

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

Articolo 4 – Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani

Articolo 5 – Soggetto attivo

Articolo 6 – Presupposto e ambito di applicazione

Articolo 7 – Classificazione dei locali e delle aree

Articolo 8 – Definizione di locali tariffabili

Articolo 9 – Soggetti passivi

Articolo 10 – Comunicazione

Articolo 11 – Obbligazione pecuniaria

Articolo 12 – Criteri per la determinazione della tariffa corrispettiva e del piano finanziario

Articolo 13 – Tariffa giornaliera per occupazioni temporanee

Articolo 14 – Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

Articolo 15 – Determinazione e articolazione della tariffa corrispettivo

Articolo 16 – Trasmissione delle banche dati

Articolo 16bis – Obblighi di informazione dell'utenza

Articolo 17 – Riduzioni per le utenze domestiche

Articolo 18 – Riduzioni per le utenze non domestiche

Articolo 19 – Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Articolo 20 – Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

Articolo 21 – Controllo

Articolo 22 – Sanzioni

Articolo 23 – Modalità di versamento e sollecito di pagamento

Articolo 24 – Riscossione ordinaria e coattiva

Articolo 25 – Rettifiche di fatturazione o bollettazione e Rimborsi

Articolo 26 – Indennizzi

Articolo 27 – Contenzioso

Articolo 28 – Osservatorio Rifiuti

Articolo 29 – Norme di rinvio e disposizioni transitorie finali

Allegati 1-2-3

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità al combinato disposto dell'articolo 1, commi 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, della L.R. 16/2015, del D.M. 20 aprile 2017, del D.P.R. 158/1999 e delle normative collegate.
2. La tariffa di cui al comma precedente assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ivi compresi i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, i costi di gestione amministrativa della tariffa, delle attività di controllo, riscossione, contenzioso, accantonamento per perdita su crediti, i crediti inesigibili al netto del relativo fondo e gli abbattimenti derivanti dalle entrate Conai, dai ricavi di cui all'art. 3 comma 8 della L. R. 16/2015 e di altri proventi comunque derivanti dall'applicazione della vigente normativa in materia, **ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.**
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore - nel seguito denominato semplicemente **Gestore** - individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - nel seguito denominata **Agenzia**, secondo le modalità indicate nella Convenzione stipulata fra gli stessi e i suoi allegati.
4. Il Gestore è qualificato *ope legis* quale concessionario e a tal fine applica e riscuote la tariffa che costituisce il corrispettivo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.
5. L'Agenzia, in applicazione della L.R. 23/2011, svolge le proprie funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani e in particolare è competente per:
 - a. fissare i costi unitari del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in omogeneità fra i territori comunali degli ambiti provinciali;
 - b. assumere le deliberazioni in materia di regolamentazione della tariffa avente natura di corrispettivo;
 - c. assumere le deliberazioni in materia di Piani Finanziari per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
6. La tariffa e i relativi parametri di calcolo sono annualmente determinati dall'Agenzia nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento sulla base della produzione di rifiuti urbani e del servizio reso a copertura integrale del Piano Economico Finanziario predisposto dal Gestore e approvato dall'Agenzia, in quanto Autorità competente.
7. Gli utenti del servizio sono tenuti all'utilizzo esclusivo delle attrezzature messe a disposizione dal Gestore per l'esecuzione del servizio. È fatta salva la facoltà del Gestore di istituire un deposito cauzionale a carico degli utenti a garanzia della restituzione integra delle attrezzature prese in consegna per la raccolta dei rifiuti. La definizione delle modalità di applicazione del deposito cauzionale, della sua quantificazione, nonché i termini e la decorrenza sono stabiliti in accordo con il Comune di Ferrara.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **rifiuto**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
 - b) **rifiuti urbani**: sono «rifiuti urbani», ai sensi

dell'art. 184, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani;
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua; i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- c) **rifiuti speciali**: sono «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
 - i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - i rifiuti da attività commerciali;
 - i rifiuti da attività di servizio;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti da depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
- d) **produttore**: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale), o chiunque effettui operazioni di pretrattamento o di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti (nuovo produttore);
- e) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
- f) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
- g) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura degli impianti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- h) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita preliminare e di deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera j) ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

- j) **Centro di Raccolta:** area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- k) **spazzamento:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) **autocompostaggio o compostaggio individuale:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) **compostaggio di comunità:** compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) **rifiuto organico:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- o) **rifiuto secco riciclabile:** rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- p) **rifiuto secco non riciclabile:** rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- q) **rifiuto vegetale:** rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- r) **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività che hanno determinato la produzione dei rifiuti;
- s) **utenze:** luoghi, locali, unità immobiliari o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condominii, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- t) **locali:** le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- u) **aree scoperte operative:** le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, che sono strumentali all'attività, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- v) **utenze domestiche:** utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- w) **utenze non domestiche:** utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- x) **pertinenze dell'utenza domestica:** locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale costituente l'utenza domestica;

- y) **utente:** chiunque occupa, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) **utenti domestici:** i soggetti che occupano, conducono o detengono utenze domestiche;
- aa) **utenti non domestici:** i soggetti che occupano, conducono o detengono utenze non domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
- bb) **Gestore:** il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la tariffa rifiuti corrispettiva;
- cc) **Tariffa corrispettiva Puntuale:** il modello di tariffa commisurata al servizio reso di gestione dei rifiuti urbani che assicuri la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, indicati nel Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dalla competente Autorità (ATERSIR);
- dd) **quota fissa della tariffa:** è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.
- ee) **quota variabile della tariffa:** comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- ff) **zone di servizio:** le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali;
- gg) **rifiuto urbano residuo:** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- hh) **Centro del Riuso:** locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- ii) **riutilizzo:** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- jj) **dotazione per la raccolta:** contenitori ed altri dispositivi (es. carta smeraldo, pattumelle, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- kk) **preparazione per il riutilizzo:** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

Articolo 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati comprende le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, di spazzamento e lavaggio meccanizzato e manuale di strade, piazze ed aree pubbliche, di rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico, compreso lo svuotamento dei cestini stradali, la raccolta e il trasporto dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e dei rifiuti di origine cimiteriale, le operazioni di pretrattamento e di avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;

2. Il servizio di gestione dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del D.lgs 152/2006 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).
3. Il servizio di gestione dei rifiuti si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto ai sensi della vigente normativa ambientale, assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla normativa regionale in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di rifiuti, dalla Convenzione per la gestione del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani, dal Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati - nel seguito denominato 'SGRU'.

Articolo 4 - Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani

1. Nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con cui lo Stato determinerà i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, si considerano assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali dove si svolgono attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, secondo i seguenti criteri qualitativi :

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni , esclusi i pneumatici
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica -184, comma 2, lettera a) D.lgs 152/06 e successive integrazioni e modificazioni) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007 n. 185;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere: non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione -privati delle sorgenti luminose-PED e altro) di cui all' Allegato 1 al Decreto 25 Settembre 2007, n. 185 "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151");
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure,.....) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.(hardware e consumabili)

Sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti sanitari di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, derivanti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 successive modificazioni e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

- l'applicazione della tariffa di cui al presente regolamento;
- la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del soggetto Gestore.

3. Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali non pericolosi prodotti all'esterno dell'area di svolgimento del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati così come definita nel vigente Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta o smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che sottoposti a compattazione producano eccessive quantità di percolato;
- prodotti fortemente maleodoranti;
- pneumatici;
- rifiuti provenienti da demolizioni o costruzioni edilizie prodotti da attività diverse da quelle domestiche di cui all'art. 4, lettera a, punto 2 del presente Regolamento.

4. Si considerano assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1 provenienti da locali dove si svolgono attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di

servizio, che rispettino il seguente criterio quantitativo, che fissa la soglia di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, è fissato con la seguente formula:

$$1 \times \text{superficie} \times K_d$$

dove per superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti di cui alla lettera a) e K_d è l'indice di produzione dei rifiuti (espresso in Kg/mq) di ciascuna attività produttiva di cui all'Allegato 3 del presente Regolamento.

5. Sono altresì assimilati i rifiuti vegetali (codice CER 20.02.01) costituiti da sfalci, potature, foglie e altri residui vegetali prodotti dalle imprese di "manutenzione del verde" a seguito dell'attività effettuata su aree pubbliche o private del Bacino tariffario e purché i rifiuti siano conferiti al servizio pubblico del Bacino medesimo.

6. Il limite quantitativo di cui al precedente comma 4 può essere superato esclusivamente se la maggior produzione è specificata in apposita richiesta presentata in forma scritta e a patto che il Gestore ne autorizzi il conferimento avendo adottato le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

7. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nei precedenti commi:

- a) i rifiuti speciali assimilati per la quota parte eccedente la soglia quantitativa di assimilazione;
- b) i contenitori vuoti di fitofarmaci anche bonificati;
- c) i teli agricoli di copertura e pacciamatura;
- d) i rifiuti speciali pericolosi;
- e) i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante ecc., ad esclusione dei rifiuti corrispondenti ai criteri individuati nel precedente comma 1 se provenienti dagli spazi destinati alla vendita di prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
- f) i RAEE professionali come definiti dall'art. 4 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 49/2014;
- g) i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, regolamentati dal D.Lgs. 182/2003;
- h) i sottoprodotti di origine animale e disciplinati dal Regolamento (CE) 1069/2009;

È fatta salva la possibilità di escludere, con specifici articoli e allegati del presente documento e in ragione di specifiche esigenze locali, l'assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ulteriori rispetto a quelli indicati nei precedenti commi.

8. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore, che dovrà distinguere i loro flussi da quelli dei rifiuti urbani e assimilati al fine della loro distinta gestione, come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 5 - Soggetto attivo

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal Gestore del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.

2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. **Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.**

Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali assimilati.
2. Sono esclusi dal pagamento della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Sono escluse dal pagamento della tariffa corrispettivo a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. **Limitatamente alla parte variabile della tariffa: le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive dei allacciamenti individuali ai pubblici esercizi, anche arredate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra.**
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
 - e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole, ad esclusione di eventuali aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari ove non si abbia di regola la presenza umana, quali, a titolo di esempio non esaustivo, cabine elettriche, telefoniche e di verniciatura, vani ascensore, celle frigorifere ad atmosfera controllata, forni e locali di essiccamento e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos verticali e orizzontali in genere, centrali termiche e di condizionamento o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;

- h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale. Restano assoggettate al pagamento della tariffa **le aree** adibite a spogliatoi, servizi igienici, **uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;**
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti e di lavaggio degli automezzi: le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree scoperte adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, **mentre sono soggetti alla tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonna di erogazione;**
 - j) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
 - k) i solai, i sottotetti, le soffitte, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte con altezza non superiore ad 1,50 metri;
 - l) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati;
 - m) le unità immobiliari inabitabili o inagibili e di fatto non utilizzate;
 - n) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori alla data di inizio dell'occupazione;
 - o) le superfici o parti di esse per le quali vi è l'obbligo di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti, come quelle ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità con la normativa vigente e che tali circostanze siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione, fatta salva la facoltà del Gestore di effettuare controlli sulla relativa documentazione;
 - p) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati a locali e aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili;
 - q) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di abitazioni, quali giardini, orti, cortili e viali;
 - r) le aree scoperte non operative di utenze non domestiche, quali, a titolo di esempio non esaustivo, parcheggi, aree di accesso o di manovra, ad esclusione delle aree adibite a parcheggio a pagamento non appartenenti a pubblica viabilità e gestite da società che ne fanno la loro attività principale;
 - s) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi assimilati agli urbani;
 - t) i locali destinati a carattere permanente a sale di esposizione museale, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi assimilati agli urbani;
 - u) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*).
4. L'esclusione dal pagamento della tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque richiesta e supportata da idonea documentazione, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.

6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la tariffa prevista per l'utenza domestica.
7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 10 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato e degli altri dati correlati eventualmente richiesti utili alla determinazione della tariffa.
9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
10. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, la tariffa verrà applicata presuntivamente per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e altri eventuali oneri laddove dovuti.

Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree

1. I locali e le aree sono classificati in base all'uso in utenze domestiche oppure non domestiche.
2. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato 3 al presente Regolamento. Le utenze non domestiche non elencate nell'Allegato 3 sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quali – quantitativa di produzione rifiuti.
3. L'inserimento di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività di cui all'Allegato 3 viene di regola effettuata ai sensi del D.P.R. 158/1999 sulla base della vigente classificazione ATECO relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Ai fini della classificazione dell'utenza non domestica si fa riferimento, pertanto, al vigente codice ATECO ovvero all'attività risultante dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (CCIAA) o all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività se ed in quanto prevista e comunque alle attività effettivamente svolte. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato sulla visura camerale.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo complesso immobiliare e corrisponde a quella dell'attività prevalente così come codificata dalle vigenti categorie ATECO. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.

6. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
7. Le utenze non domestiche che svolgono un'attività su più unità immobiliari, ubicate al medesimo indirizzo o facenti parte dello stesso fabbricato, possono richiedere al Gestore di conferire i propri rifiuti con la dotazione associata alla unità immobiliare individuata quale utenza non domestica "principale", senza ricevere ulteriori dotazioni in riferimento alle altre unità immobiliari (individuate quali utenze non domestiche "secondarie"). In tal caso la tariffa per le utenze "secondarie" sarà calcolata applicando la sola parte fissa della tariffa.

Articolo 8 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto, parcheggi e posti barca;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire, la comunicazione di cui all'art.10, ivi compresa l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998.
3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 9 - Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:

- a) per le utenze domestiche** colui che ha sottoscritto la comunicazione/scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
- b) per le utenze non domestiche** colui che ha sottoscritto la comunicazione/scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lett. a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione corrispettiva.
 5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno **il soggetto passivo della tariffa rimane il possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie**. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza il soggetto passivo della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza;
 6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza;
 7. Sono inefficaci nei confronti del Comune eventuali patti di trasferimento della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
 8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
 9. Alle **istituzioni scolastiche statali** si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da tariffa rifiuti corrispettiva.
 10. **Parti comuni di abitazioni condominiali**. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. Previa specifica previsione inserita nella delibera di approvazione delle tariffe, a tali utenze può essere applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti.

Articolo 10 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo, hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. **In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista dall'art. 22 del presente Regolamento.**

2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax o indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. Le comunicazioni devono contenere gli elementi necessari per la corretta individuazione e applicazione della tariffa, quali:
 - a) per le utenze domestiche: le generalità dell'intestatario dell'utenza e l'elenco degli occupanti;
 - b) per le utenze non domestiche: la ragione sociale o denominazione, l'attività prevalente e il relativo codice ISTAT, la sede principale o legale, le generalità del titolare o legale rappresentante;
 - c) per tutte le utenze: l'ubicazione dell'immobile con indicazione del numero civico esterno e di quello interno se esistente, superficie calpestabile e destinazione dei locali e delle aree;
 - d) la data di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o conduzione;
 - e) gli estremi catastali dell'immobile con eventuali planimetrie catastali.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
5. Per le utenze domestiche residenti non sono da dichiarare i cambiamenti di composizione dei nuclei familiari in quanto direttamente rilevabili dall'anagrafe comunale e, conseguentemente, la tariffa viene adeguata d'ufficio dalla data di variazione anagrafica, trasmessa dal Comune al Gestore.
6. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa.
7. **L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa.**
8. **In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della tariffa deve darne esplicita comunicazione.**

Articolo 11 - Obbligazione pecuniaria

1. La tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della tariffa o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani (es. contenitori, sacchi, badge, ecc.) e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione di tale dotazione.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo

familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia;

- b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 1 per l'utenza domestica non residente qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dal presente Regolamento.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero o di militari di carriera che siano assenti per servizio e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nei casi suddetti il numero minimo dei componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all'unità.
6. Per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 40 mq di superficie dell'utenza (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità per il Gestore di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
7. Cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito con classificazione catastale in categoria C/2, C/6 e C/7 che non costituiscono pertinenza di un'utenza domestica secondo la definizione di cui all'art. 2 c. 1, lett. x) (di seguito indicati anche come "utenza domestica secondaria") costituiscono una posizione contrattuale a sé stante, ricevono in consegna la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani e sono classificati quale utenza domestica non residente con numero di componenti pari a 1. Nel caso in cui l'utente sia anche residente nel medesimo Comune, in riferimento all'utenza domestica secondaria potrà richiedere al Gestore di non ricevere la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani presentando, sui moduli predisposti dal Gestore, tramite un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in cui dichiara di utilizzare l'immobile quale pertinenza di fatto. In tal caso, per l'utenza domestica secondaria la tariffa sarà calcolata applicando esclusivamente la quota fissa. Resta ferma la facoltà del Gestore di effettuare sopralluoghi e controlli e di recuperare la tariffa dovuta in caso di false dichiarazioni.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità a decorrere dal cambio di residenza/domicilio.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, delle superfici o delle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la comunicazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'art. 10, c. 1, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 12- Criteri per la determinazione della tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. La tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per tutte le attività in esso rientranti.

2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. I costi fissi sono determinati in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio come individuati all'allegato I del DPR 158/1999 e sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del contratto di gestione del servizio, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato dall'Agenzia e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti dal Dpr 158/99.
5. La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore come previsto dall'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione tra Gestore ed Agenzia e del regolamento disciplinante lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato dalla competente Agenzia.
6. La tariffa, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è soggetta all'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.
7. La tariffa è applicata pro die per anno solare.
8. La tariffa è articolata, in relazione ai costi e agli standard di servizio, in categorie di utenza domestica e non domestica.
9. **Per le Utenze domestiche:**
 - a) La quota fissa è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche esistenti sul territorio comunale, moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'utenza.
 - b) La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. Si riferisce a:
 - un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui per categoria di utenza domestica di rifiuto misurato;
 - un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati.
 - c) Le formule di calcolo della quota fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 2 "Composizione della tariffa".
10. **Per le Utenze non domestiche:**
 - a) La quota fissa è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. 158/1999, della superficie dichiarata e/o accertata e della conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti misurati.
 - b) La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. Si riferisce a:
 - un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui di rifiuto misurato fissati in funzione del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza;
 - un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati.
 - c) Le modalità di calcolo della quota fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 2 "Composizione della tariffa".
11. Nei casi di:

- utenze domestiche costituite da abitazioni tenute a disposizione dal proprietario per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 180 gg;
 - utenze domestiche costituite da abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
 - utenze non domestiche costituite da locali e aree adibiti a uso stagionale o non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 180 gg
- la quota variabile è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

12. È fatta salva la facoltà per il Comune di deliberare specifiche sottocategorie omogenee per ciascuna delle categorie di attività di cui all'Allegato 3.

Articolo 13 –Tariffa giornaliera per occupazioni temporanee

1. Il corrispettivo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, incrementata della percentuale definita nella delibera di approvazione della tariffa.
3. L'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene, di regola, con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi.
4. Ai fini della determinazione della tariffa giornaliera trova applicazione quanto disposto nell'art.7, comma 2 e 3;
5. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali (cosiddetta giornaliera permanente), denunciano al Comune l'inizio dell'attività indicando la propria ragione sociale e le giornate di esercizio di attività programmate. L'Ufficio comunale competente trasmette, periodicamente i dati utili alla applicazione della tariffa. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) (cosiddetta giornaliera temporanea), si può definire con l'organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella che occupa la superficie maggiore. Nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 2 e 4 giorni, riferiti alla singola manifestazione, l'utente pagherà la somma forfettaria di 3 euro per i banchetti non alimentari e di 6 euro per i banchetti alimentari, indipendentemente dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri. Per le occupazioni di durata superiore l'importo salirà progressivamente nel modo seguente:
 - 6 euro per i banchetti non alimentari e 12 euro per i banchetti alimentari, nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 5 e 10 giorni;
 - 9 euro per i banchetti non alimentari e 18 euro per i banchetti alimentari, in caso di occupazione giornaliera temporanea di durata compresa tra 11 e 20 giorni;
 - 12 euro per i banchetti non alimentari e 24 euro per i banchetti alimentari, se l'occupazione giornaliera temporanea ha una durata superiore a 20 giorni;
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa corrispettiva annuale.

Articolo 14 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

Articolo 15 - Determinazione e articolazione della tariffa corrispettivo

1. Il prelievo del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato anche sulla base delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che saranno rilevate "a prestazione", "a volume", "a peso" o con altre metodologie simili.
2. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017 e della L.R. 16/2015, ha adottato per tutte le utenze sistemi di raccolta del rifiuto indifferenziato in grado di:
 - i. identificare l'utenza che conferisce;
 - ii. registrare il numero dei conferimenti;
 - iii. misurare la quantità di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico con riferimento quanto meno all'indifferenziato (i rifiuti oggetto di misurazione sono nel seguito denominati "rifiuti misurati");

L'attrezzatura necessaria al funzionamento dei suddetti sistemi (nel seguito "dotazione") sarà consegnata, gratuitamente, dal Gestore agli utenti (domestici e non domestici) dopo la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti articoli. Tale sistema comporta i seguenti oneri in carico all'utenza:

- a) utente è obbligato a ritirare la dotazione personalizzata entro dieci giorni dalla comunicazione, salva la possibilità di ritiro da parte di un soggetto terzo munito di specifica delega;
 - b) la riconsegna della dotazione deve avvenire preventivamente alla comunicazione di cessazione di cui all'art. 10;
 - c) l'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione e agli altri adempimenti necessari ai fini del corretto calcolo della tariffa. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore;
3. È vietato il trasferimento della dotazione personalizzata salvo espressa richiesta al Gestore.
 4. È vietato conferire le singole frazioni di rifiuti differenziati e indifferenziati in contenitori diversi e con modalità differenti da quelle indicate dal Gestore.
 5. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa sia calcolata su un quantitativo minimo annuale di rifiuti misurati approvato ogni anno dall'Agenzia sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale rendicontati dal Gestore.
 6. Il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione e/o non abbiano effettuato alcun conferimento dei rifiuti misurati, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione della tariffa che potrà definire anche eventuali maggiorazioni della quota variabile di base.

7. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si terrà conto dei dati realmente registrati dalla data successiva al verificarsi dell'evento fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.
8. Qualora non sia tecnicamente fattibile o economicamente sostenibile una suddivisione dei singoli conferimenti tra diverse utenze che conferiscono in uno stesso punto di raccolta, ovvero in particolari situazioni di produzione di rifiuti o di localizzazione delle utenze, ove pertanto non sia possibile una corrispondenza certa tra soggetto che conferisce e quantitativi di rifiuti raccolti, in luogo della tariffa puntuale corrispettiva potrà essere applicata dal Gestore una tariffa corrispettiva interamente presuntiva, ai sensi del D.P.R. 158/1999.

Articolo 16 - Trasmissione delle banche dati

1. Il Comune mette a disposizione del Gestore le banche dati di cui è titolare, necessarie alla gestione della tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze, e i relativi aggiornamenti, con particolare riguardo alla banca dati del tributo rifiuti e dell'anagrafe. **Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.**
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa corrispettiva puntuale, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per le finalità istituzionali di interesse pubblico previste dagli artt. 59 e 73 del Codice Privacy, ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale – e del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
3. Le parti regoleranno eventualmente con convenzione o corrispondenza la cadenza, il tracciato e le modalità di trasmissione degli scarichi delle banche dati.

Articolo 16bis – Obblighi di informazione dell'utenza

1. **Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:**
 - a) **criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa;**
 - b) **numero di svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;**
 - c) **voci di costo che compongono la parte fissa e variabile della tariffa;**
 - d) **numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;**
 - e) **riduzioni eventualmente applicate.**
2. **Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.**

Articolo 17 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità

sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (Legge 147/2013, art. 1 comma 656).

2. La tariffa è dovuta nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata (Legge 147/2013, art. 1 comma 657).
3. La tariffa è dovuta nella misura complessiva di un terzo per una e una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (D.L. 47/2014 art. 9-bis).
4. Le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano sulla Quota fissa della tariffa e non possono incidere sulla parte di tariffa legata alla misurazione dei rifiuti effettivamente conferiti.

Riduzioni per Inferiori livelli di prestazione nel servizio di raccolta porta a porta

5. Nelle zone in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta il valore economico della Quota Variabile di Base è ridotto nella misura di seguito indicata:
 - a) 20% per le utenze che distano tra 300 e 500 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle;
 - b) 30% per le utenze che distano da 500 a 1000 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle;
 - c) 40% per le utenze che distano oltre 1000 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle.

Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta

6. Per le utenze che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta tramite un idoneo sistema che permetta di quantificare i conferimenti e ricondurli alle singole utenze, si applicano le riduzioni stabilite annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari

7. Nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi e/o soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi. Altre tipologie potranno essere di volta in volta valutate dall'Amministrazione Comunale), la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia" ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella Quota Variabile di Base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella Quota Variabile Aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.
8. Nel caso di presenza nel nucleo familiare di bambino/a di età pari o inferiore a 36 mesi la riduzione è riconosciuta automaticamente in quanto la modifica del nucleo familiare è comunicata al Gestore del Comune, come previsto dall'art. 10 comma 5 del presente Regolamento. Nella comunicazione il Comune specifica l'eventuale presenza di minori di 36

mesi. Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici la riduzione è riconosciuta previa istanza dell'interessato tramite la compilazione del modulo predisposto dal Gestore; il modulo contiene l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulta la presenza nel nucleo familiare del bambino/a di età pari o inferiore a 36 mesi o del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici.

9. In particolare nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici, l'istanza va presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto, e successivamente dovrà essere ripresentata entro il 31 marzo di ogni anno fino a quando permarrà il presupposto; l'istanza deve essere corredata da uno dei seguenti documenti comprovanti la necessità di ricorso ai presidi medico-sanitari specifici, ossia: certificato del medico di famiglia o certificato dell'ASL competente o certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici o bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL oppure nota dell'ASL o del Comune o dell'Azienda Ospedaliera o dell'INPS. Tali documenti devono avere data non antecedente l'anno solare precedente alla richiesta stessa ad eccezione di quelli che attestano una patologia cronica. Per quelli che presentano una patologia cronica per la quale è necessario l'utilizzo di presidi medico-sanitari specifici dovrà presentare entro il termine del 31 marzo la medesima documentazione presentata in sede di prima istanza.
10. Nel caso di nuclei familiari con presenza di bambino/a di età pari o inferiore a 36 mesi la riduzione decorre dalla data:
 - a) in cui si è verificato il presupposto se l'istanza, debitamente documentata, è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 10;
 - b) dalla data di presentazione delle integrazioni documentali se l'istanza non è debitamente documentata;
 - c) dalla data di presentazione se l'istanza è debitamente documentata ma presentata non nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 10.
11. Qualora venga meno il presupposto legittimante la riduzione, l'interessato deve darne formale comunicazione al Gestore; il diritto alla riduzione cessa dalla data in cui viene meno il presupposto.

Riduzioni per Compostaggio individuale

12. Alle utenze che, previa istanza tramite la compilazione di apposito modulo predisposto dal Gestore, effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica la riduzione stabilita con la delibera annuale di approvazione della tariffa, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 208 comma 19-bis.
13. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta.
14. Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza ed effettuano controlli su almeno il 5% di compostiere, cumuli o buche/fosse. Il Servizio Ambiente del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.
15. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro 30 gg. dalla avvenuta cessazione, riconsegnando altresì la compostiera ricevuta in dotazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.
16. Ad esito della verifica di cui al comma 14 il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione della pratica del compostaggio, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.

Riduzioni per Compostaggio di comunità

17. Il compostaggio di comunità sarà attuabile solo a seguito dell'emanazione da parte dell'Amministrazione Comunale di uno specifico disciplinare tecnico, che dovrà essere approvato entro 3 mesi dalla data di emanazione del presente regolamento, che ne regoli la realizzazione e la relativa gestione.
18. Dopo l'entrata in vigore del disciplinare tecnico di cui al comma precedente, alle utenze che effettueranno il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e s.m.i. si applicherà una riduzione da definirsi nella delibera di approvazione della tariffa. Le disposizioni del presente Regolamento relative alla riduzione per il compostaggio individuale si applicano anche alla riduzione per il compostaggio di comunità. La riduzione per il compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per il compostaggio individuale di cui ai commi precedenti.

Articolo 18 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (Legge 147/2013, art. 1 comma 656).
2. La tariffa è dovuta nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata (Legge 147/2013, art. 1 comma 657).
3. Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano sulla Quota fissa della tariffa e non possono incidere sulla parte di tariffa legata alla misura dei rifiuti effettivamente conferiti.

Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

4. La tariffa è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, di aver avviato a riciclo nell'anno di riferimento (Legge 147/2013, art. 1 comma 649). La tariffa è ridotta nella parte variabile in una misura percentuale determinata in base al rapporto tra i quantitativi di rifiuti avviati al riciclo e una frazione della "soglia dei rifiuti assimilabili dall'azienda" ($x \cdot S \cdot K_d$) nel rispetto di modalità e limiti indicati nella delibera di approvazione della tariffa. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

Riduzioni per compostaggio individuale

5. Alle utenze che, previa istanza tramite la compilazione di apposito modulo predisposto dal Gestore, effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica la riduzione definita nella delibera di approvazione della tariffa. (D.Lgs. 152/2006 art. 208 comma 19-bis)
6. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta.
7. Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza- ed effettuano controlli su almeno il 5% di compostiere, cumuli o buche/fosse. Il Servizio Ambiente del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.
8. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al gestore entro e non oltre 30 gg. dalla avvenuta cessazione, riconsegnando altresì la compostiera ricevuta in dotazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.
9. Ad esito della verifica di cui al comma 7 il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione della pratica del compostaggio, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.

Riduzioni per compostaggio di comunità

10. Il compostaggio di comunità sarà attuabile solo a seguito dell'emanazione da parte dell'Amministrazione Comunale di uno specifico disciplinare tecnico, che dovrà essere approvato entro 3 mesi dalla data di emanazione del presente regolamento, che ne regoli la realizzazione e la relativa gestione.
11. Dopo l'entrata in vigore del disciplinare tecnico di cui al comma precedente, alle utenze che effettueranno il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si applicherà una riduzione da definirsi nella delibera di approvazione della tariffa. Le disposizioni del presente Regolamento relative alla riduzione per il compostaggio individuale si applicano anche alla riduzione per il compostaggio di comunità. La riduzione per il compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per il compostaggio individuale di cui ai commi precedenti.

Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari e non (Legge 147/2013, art. 1 comma 659 lettera e-bis) (Legge 147/2013, art. 1 comma 652) (L.R. 16/2015, art. 3 commi 3 e 4)

12. È riconosciuta una riduzione della parte variabile del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente definite e promosse in accordo con il Comune. La riduzione è così determinata:
 - a. per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico;
 - b. per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi

300 mq. Per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione pari a 20 euro per ogni tonnellata.

13. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente definite e promosse con il Comune, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 460/1997 è riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa pari a 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.
14. Le riduzioni descritte ai precedenti commi sono riconosciute nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. il gestore, sulla base della modulistica dal medesimo predisposta e pubblicata sul proprio sito, dovrà raccogliere le adesioni delle imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti;
 - b. il gestore dovrà inoltre raccogliere entro il 31 gennaio dell'anno successivo la certificazione comprovante la donazione complessivamente effettuata nell'anno sia da parte delle imprese donatrici che da parte dei beneficiari della donazione medesima;
 - c. le imprese dovranno tenere a disposizione del gestore la documentazione comprovante le singole donazioni per i controlli a campione che effettuerà.Il Comune può collaborare con il Gestore fornendo eventualmente dati o documenti utili all'istruzione del suddetto procedimento di competenza esclusiva del Gestore, in quanto applica e riscuote la tariffa nel rispetto del presente regolamento e delle altre disposizioni regolamentari e normative vigenti.
15. Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto "ancora utili", è applicata una riduzione del 20% del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa.
16. Alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione percentuale del 10% del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa.
17. Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione. (fonte: linee guida ANCI-Atersir del 7 luglio 2016)

Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari

18. È fatta salva la facoltà per il Comune di disciplinare nella delibera di approvazione della tariffa riduzioni per la produzione di pannolini e/o presidi medico-sanitari da parte di specifiche utenze non domestiche.

Articolo 19 - Pluralità di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni di cui all'art. 17 commi 1, 2, 3 e di cui all'art.18 commi 1, 2 si applicano sulla Quota Fissa della tariffa nelle misure ivi indicate.
2. Le riduzioni di cui all'art. 17 comma 5 e seguenti e di cui all'art.18 comma 4 e seguenti si applicano sul valore economico della Quota Variabile di Base nelle misure indicate nei medesimi articoli nonché nella delibera di approvazione della tariffa.
3. Qualora fossero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 20 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli art. 17 e 18 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni/agevolazioni; in difetto il Gestore provvede al recupero della tariffa.
3. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio mediante compensazione o, in caso di impossibilità a compensare, mediante rimborso.
4. Gli importi relativi alle agevolazioni/riduzioni devono essere inseriti nella predisposizione annuale del Piano Finanziario. L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione dello stesso tra i singoli utenti sono determinati nella Delibera di approvazione della Tariffa.
5. Il Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto delle riduzioni di cui al presente regolamento.
6. In ogni caso la tariffa non può essere ridotta in misura superiore a quanto determinato nella delibera di approvazione della tariffa.
7. **Le riduzioni di cui all'art. 17 commi da 12 a 18, e all'art. 18 commi da 5 a 11 sono alternative.**

Articolo 21 - Controllo

1. Il Gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati nella comunicazione, nonché altre attività di controllo necessarie per la corretta applicazione della tariffa.
2. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tariffa mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
4. Il Gestore dovrà garantire un sistema di controllo dei conferimenti verificabile dagli utenti.
5. Il Gestore darà comunicazione periodica all'utenza relativamente ai conferimenti effettuati provvedendo anche ad una stima annua della tariffa applicata.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, **che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi**. L'utente, qualora riscontri elementi discordanti con l'esito della verifica del Gestore, **può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi contenuti nella comunicazione stessa.**

7. In generale, l'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa avanzando eventuali reclami motivati. Il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta dell'utente.
8. **In caso di infedele comunicazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista dall'art. 22.**

Articolo 22 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, e ferme restando le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art.9 – bis della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015, n.16 e s.m.i..
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è disciplinata dalla normativa generale in materia (Legge n.689/81 e s.m.i.)
3. L'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al 1 comma sono effettuate dal Gestore; a tal fine i dipendenti del gestore sono nominati agenti accertatori con le modalità stabilite da Atersir con regolamento.
4. Compete al Comune l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
5. Le entrate derivanti dalle sanzioni di cui al 1° comma contribuiscono alla copertura dei costi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 23 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, o tramite posta elettronica se richiesto dal titolare dell'utenza. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
3. Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine indicato o lo effettui parzialmente, è considerato moroso. Il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente, tramite **raccomandata A/R** apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito per via stragiudiziale e/o giudiziale, direttamente o tramite società di recupero credito, secondo le disposizioni di legge e in base a valutazioni relative al valore e all'anzianità del credito. Oltre al corrispettivo dovuto, il Gestore addebita all'utente interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportata in fattura pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento (Tasso BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali,—nonché le eventuali spese postali sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento. Trascorsi 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura si applicano gli interessi moratori allo stesso tasso degli interessi convenzionali.

4. L'utente buon pagatore (che ha pagato regolarmente negli ultimi 2 anni tutte le fatture nei termini ivi indicati) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni dalla data di decorrenza del calcolo degli interessi.
5. Nei casi di tardiva presentazione della comunicazione di attivazione o variazione dell'occupazione o conduzione, ovvero di mancata o errata comunicazione, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi legali. I recuperi hanno retroattività non superiore a 5 anni dalla data della mancata, tardiva o errata presentazione della comunicazione o dalla data di comunicazione all'utente degli esiti delle eventuali attività di controllo effettuate.
6. **Su richiesta dell'utente** è ammessa la rateizzazione dei versamenti. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente di persona presso gli sportelli o tramite numero verde del Gestore o tramite richiesta scritta o utilizzando il call center entro la scadenza della bolletta. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso "BCE") calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.

Articolo 24 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. La tariffa sarà fatturata di norma con almeno quattro emissioni annuali con cadenza trimestrale. Le modalità e i tempi di emissione delle fatturazioni sono di regola indicati direttamente nelle fatture. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Gestore che, non potrà, in ogni caso, essere inferiore a venti giorni rispetto alla data di emissione.
2. Il Gestore invia la fattura almeno 10 giorni solari prima della scadenza. Salvo il caso di domiciliazione bancaria o postale, a fronte di segnalazione dell'utente comprovata dalle verifiche del gestore, qualora la bolletta fosse stata recapitata a meno di 7 giorni solari dalla scadenza, la stessa sarà posticipata di 15 giorni solari.
3. Il recupero della tariffa o quota parte di tariffa di competenza di un determinato anno solare non fatturata per cause non imputabili all'utente può essere effettuato con fatturazione successiva, senza applicazione di penalità e interessi, entro i 5 anni successivi a quello di competenza.
4. Il Gestore può individuare procedure semplificate di gestione delle morosità e gli importi al di sotto dei quali sono applicate.
5. Nel caso di mancata o errata comunicazione di cui all'articolo 10 il Gestore può richiedere il rimborso delle spese di controllo sostenute e documentate, fino a un massimo pari al 30% della somma da recuperare comprensiva degli interessi legali
6. **Le modifiche che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.**

Articolo 25 – Rettifiche di fatturazione o bollettazione e Rimborsi

1. Il Gestore in caso di individuazione di errori nel processo di bollettazione, corregge gli stessi d'ufficio e ne dà comunicazione all'utente, anche a seguito di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. L'errore può essere segnalato dall'utente direttamente allo sportello fisico, al numero verde segnalato sulla fattura oppure in forma scritta e genera l'obbligo per il gestore di avviare la fase istruttoria per la rettifica del documento. In caso di importi già pagati ed esclusivamente per le segnalazioni avvenute in forma scritta (posta ordinaria, fax, posta elettronica) la rettifica è effettuata entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della segnalazione, fatti salvi i tempi di eventuali istruttorie che si rendessero necessarie. Per le

richieste scritte fa fede la data di registrazione ufficiale del Gestore ovvero dell'avvenuta consegna in caso di invio a mezzo raccomandata.

2. Nei casi di fatturazione di somme non dovute il Gestore invia all'utente la rettifica di fatturazione e rimborsa le somme versate e non dovute. Il rimborso dovrà avvenire entro 50 giorni solari successivi all'invio della rettifica mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile (FAD) riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione oppure mediante compensazione di eventuali situazioni debitorie oppure tramite bonifico in caso di utenti con domiciliamento dei pagamenti presso un istituto creditorio o ancora mediante compensazione nella fattura successiva in caso di importi inferiori a € 20,00. Previo specifico accordo con l'utente, il Gestore potrà procedere alla compensazione nella fattura successiva anche per importi superiori a € 20,00.
3. Errori di fatturazione in difetto non danno luogo ad alcun indennizzo.
4. Nei casi di fatturazione di somme non corrette per errori di fatturazione, applicazione di riduzioni previste dal regolamento e ritardi nella trasmissione al Gestore dei dati anagrafici comunali, non saranno riconosciuti indennizzi in favore dell'utente e si procederà alle dovute rettifiche nelle fatturazioni successive ovvero al rimborso.
5. Nei casi di somme versate e non dovute in date antecedenti l'anno solare di invio della rettifica, in sede di rettifica ovvero rimborso sono riconosciuti all'utente gli interessi legali decorrenti dalla data del versamento non dovuto.
6. L'utente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute con retroattività non superiore a 5 anni dalla data di presentazione della relativa istanza. Il Gestore provvede, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di rimborso, a comunicare all'utente l'accoglimento della rettifica di fatturazione o il diniego dell'istanza stessa. Le istanze di rimborso non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.
7. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi o compensazioni a conguaglio dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti.

Articolo 26 - Indennizzi

1. In caso di mancato rispetto dei valori limite degli standard di qualità specificamente sotto indicati il gestore, previa verifica, corrisponde all'utente interessato un indennizzo. Non può essere riconosciuto più di un indennizzo per lo stesso motivo nell'arco dell'anno solare.
2. Gli indennizzi verranno corrisposti a seguito di richiesta formale presentata dall'utente al gestore entro 60 giorni solari dal verificarsi del disservizio o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, attraverso la compilazione dei moduli all'uopo predisposti e disponibili presso gli sportelli e sul sito web del gestore. L'indennizzo deve essere erogato all'utente entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta ovvero per gli indennizzi automatici entro 60 giorni solari dalla scadenza del tempo massimo fissato per ciascuna prestazione. L'indennizzo non è comunque dovuto in caso di inadempienza per eventi fortuiti, di forza maggiore e per cause imputabili all'utente, come nel caso in cui l'utente non sia in regola con i pagamenti (a meno che non regolarizzi la propria posizione entro 20 giorni solari), con l'esclusione del caso in cui siano in corso procedure conciliative. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta ovvero per gli indennizzi automatici entro 60 giorni solari dalla scadenza del tempo massimo fissato per ciascuna prestazione, l'indennizzo è dovuto dal gestore:
 - a) in misura pari al doppio degli importi previsti se la corresponsione avviene entro un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa;
 - b) in misura pari al quintuplo degli importi previsti se la corresponsione avviene oltre un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa.

3. Il gestore deve dare informazione a ogni utente che faccia richiesta di una prestazione soggetta a standard in merito ad esso e al relativo indennizzo previsto in caso di mancato rispetto.
4. Il pagamento dell'indennizzo avviene mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile (FAD) riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione.
5. Gli standard sottoposti a indennizzo automatico sono i seguenti:

STANDARD	VALORE LIMITE	INDENNIZZO
Rettifiche di fatturazione	50 giorni solari	32 €

6. Gli standard sottoposti a indennizzo su richiesta dell'utente sono i seguenti:

STANDARD	VALORE LIMITE	INDENNIZZO
Risposta ai reclami	30 giorni solari	32 €

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo non risulti valida, ne viene data comunicazione scritta e motivata all'utente

7. Il Gestore si impegna a rendere operativa la disciplina degli indennizzi di cui ai commi che precedono entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 27 - Contenzioso

1. I reclami da parte dell'utente possono essere avanzati esclusivamente in forma scritta, avvalendosi anche delle proprie forme associative.
2. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo, l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Articolo 28 – Osservatorio Rifiuti

1. E' costituito l'Osservatorio Rifiuti cui partecipano consiglieri comunali, rappresentanti delle Associazioni di Categoria delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

Articolo 29 - Norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/**2019** e con esso gli obblighi dal medesimo derivanti.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e in particolare si fa rinvio al D.M. 20 aprile 2017, alle normative ambientali e di settore correlate, alle disposizioni di cui alla L. 147/2013 con particolare riferimento all'art. 1 commi 667-668 e del DPR 158/1999, laddove compatibili, alla legge regionale n. 16 del 5 ottobre 2016 e s.m.i. e al Regolamento di Atersir avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio, adottato con deliberazione del Consiglio d'Ambito dell'Agenzia n. 51/2016.
3. Le modifiche introdotte dalla legge italiana e/o comunitaria in tema di gestione dei rifiuti e tariffa rifiuti integrano di diritto il presente Regolamento, sostituendosi alle clausole difformi se trovano immediata applicazione.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è più applicabile il precedente regolamento TARI nonché ogni norma regolamentare con esso contrastante. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti che conservano piena validità ed efficacia e dalle norme regolamentari al momento vigenti. Il Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e il regolamento TARI conservano la propria validità ed efficacia, così come le deliberazioni tariffarie adottate ai fini TARES e TARI, ai fini del completamento dell'attività di controllo e di accertamento del carico tributario risultante dalle omissioni, totali o parziali, dei cespiti imponibili relativi all'annualità 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 non ancora prescritte.
6. Le dichiarazioni già presentate entro il 31.12.2017 o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della tariffa corrispettivo. Il Gestore acquisisce dal Comune, secondo modalità definite dal precedente articolo 16 gli archivi informatici necessari all'applicazione della tariffa (Anagrafe, TARI ecc.). Le denunce cartacee Tari pervenute fino al 31.12.2017 possono essere consultate dal Gestore in qualsiasi momento esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, previa richiesta scritta inoltrata al competente Servizio Tributi del Comune, secondo modalità e tempistiche previamente concordate tra le parti. Analogamente, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali il Servizio Tributi del Comune può chiedere al Gestore di consultare le Comunicazioni presentate dagli utenti successivamente al 31.12.2017 o le dichiarazioni o altra documentazione in possesso del Gestore medesimo relativa ai precedenti prelievi tariffari.
7. Le disposizioni della delibera tariffaria dell'anno precedente, comprese le misure delle riduzioni tariffarie disciplinate dal presente Regolamento, si intendono tacitamente riproposte e valide anche per l'anno successivo se non espressamente modificate nella delibera annuale di determinazione delle tariffe.
8. Al Gestore che adotti la bolletta multi-servizi come modalità di riscossione contestuale della tariffa relativa a una pluralità di servizi erogati, di cui almeno uno soggetto a regolazione da parte di ARERA, è consentito derogare ai termini di cui agli articoli da 23 a 26 a patto che adotti i termini previsti per le medesime fattispecie nell'ambito degli altri servizi erogati e soggetti a regolazione da parte di ARERA.
9. Il Gestore, in fase iniziale di applicazione della tariffa corrispettiva puntuale, acquisisce dal Comune gli archivi informatici e cartacei necessari all'applicazione della tariffa (Anagrafe, TARI ecc.); gli utenti non sono pertanto tenuti a presentare nuove comunicazioni per effetto del passaggio dal regime di TARI a quello corrispettivo.

ALLEGATO 1
Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani

Descrizione	Codice EER
imballaggi primari	15 01 06
imballaggi secondari	15 01 06
imballaggi secondari (carta e cartone)	20 01 01
imballaggi secondari (plastica)	15 01 02
imballaggi secondari (legno)	20 01 38
imballaggi secondari (metallo e simili)	20 01 40
contenitori vuoti (fusti, plastica)	15 01 02
contenitori vuoti (di vetro)	15 01 07
contenitori vuoti (metallo, latte e lattine e simili)	20 01 40
sacchi e sacchetti di carta e plastica; fogli di carta, plastica, cellophane	15 01 06
cassette	15 01 06
pallets	15 01 03
accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva e simili	15 01 06
accoppiati: quali carta catramata	17 03 02
frammenti e manufatti di vimini	20 01 38
frammenti e manufatti di sughero	03 01 01 o 20 03 07
paglia	15 01 06
prodotti di paglia	15 01 06 o 20 03 07
scarti di legno proveniente da falegnameria	20 01 38
trucioli	20 01 38 o 03 01 05
fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile	03 03 10
ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica	04 02 22
stracci	15 01 09
juta	15 01 06
feltri e tessuti non tessuti	15 01 06
pelle e similpelle	04 01 99
gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni	16 01 22 o 16 01 99
pneumatici	16 01 03
resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali	20 01 28
rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica	20 03 07
imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili	17 06 04
moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere	20 03 07 o 17 09 04
materiali vari in pannelli (di legno)	20 01 38
materiali vari in pannelli (gesso, plastica e simili)	20 03 07
frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati	17 08 02
manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili	20 01 40
nastri abrasivi	15 01 06
cavi e materiale elettrico in genere	16 02 14
pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate	09 01 08
scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido	20 03 02
scarti vegetali in genere	20 02 01
residui animali provenienti dall'estrazione di principi attivi	02 01 02
residui vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi	02 01 03
accessori per l'informatica	16 02 16

ALLEGATO 2

Composizione della tariffa

1. Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa e una quota variabile. Per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR}$$

Q_f: QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di contribuenti e alla superficie sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione K_a (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Q_{vb}: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri minimi sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Q_{va}: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

Q_{CDR}: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

2. Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa e una quota variabile. Per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR} - Q_{AVV}$$

Q_f: QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_c pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_c più vicino a quello

previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Qvb: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti e alla tipologia (volume) del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza, definendo quindi per ogni categoria e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

Q_{CDR}: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

Q_{AVV}: QUOTA AVVIO AUTONOMO A RICICLO. È la riduzione applicata alle utenze non domestiche in proporzione ai rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato autonomamente a riciclaggio.

ALLEGATO 3

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

n. gruppo	Descrizione	Coefficienti da utilizzare	
		Kc	Kd
1	Scuola di ballo, autoscuola, galleria d'arte	0,67	5,50
2	Associazione culturale, circolo sportivo ricreativo, biblioteca, sede di partito politico, associazione sindacale, ordine o collegio professionale, ente morale	0,67	5,50
3	Istituto di beneficenza, scuola pubblica, scuola privata	0,37	3,06
4	Cinematografo, teatro, sala spettacolo	0,43	3,50
5	Magazzini di deposito delle attività dei gruppi 28, 29, 30, 31, 32 e 33	0,60	4,90
6	Autorimessa, autonoleggio, corriere spedizione	0,51	4,14
7	Palestra, sala da gioco	0,76	6,25
8	Palestra afferente ad associazioni sportive e circoli ricreativi, tribuna-gradinata di campi sportivi	0,76	6,25
9	Magazzino frigorifero	0,47	3,90
10	Autosalone, attività commerciale con superfici estese	0,44	3,64
11	Distributore carburanti area, chiosco uso distributore carburanti, area campeggio, parcheggio	0,51	4,22
12	Albergo, pensione e locanda con ristorazione	1,20	9,85
13	Albergo, pensione e locanda senza ristorazione, affittacamere, bed & breakfast	0,95	7,76
14	Collegio, istituto religioso con convitto, istituto con convitto, convento, comunità, casa di riposo, caserma,	0,84	6,90

	carcere		
15	Struttura sanitaria, clinica	1,07	8,81
16	Ambulatorio, poliambulatorio, studio medico, studio veterinario, studio professionale, ufficio commerciale fuori sede, ufficio industriale fuori sede, agenzia assicurazioni, agenzia finanziaria, agenzia viaggi, ufficio	1,07	8,78
17	Laboratorio analisi chimiche, ente pubblico, stazione	0,86	7,03
18	Banca, istituto di credito	1,07	8,78
19	Esercizio commerciale di beni durevoli, magazzino di deposito esercizi commerciali di beni durevoli, commercio all'ingrosso	0,83	6,83
20	Rivendita giornali, tabaccheria	1,29	10,59
21	Farmacia	1,80	14,78
22	Banco vendita all'aperto, ambulante sei mercati	1,09	8,90
23	Stabilimento industriale, mulino	0,62	5,09
24	Stabilimento con soli residui riutilizzati, stabilimento produttore fonti di energia	0,38	3,13
25	Laboratorio artigiano produzione di beni	0,55	4,50
26	Laboratorio artigiano produzione di servizi	0,55	4,50
27	Salone di bellezza, sauna	0,55	4,50
28	Negozi alimentari, negozio vendita pane, rosticceria con vendita alimentari, macelleria	2,02	16,55
29	Ristorante, pizzeria, pizzeria da asporto, osteria, tavola calda, pub	2,02	16,55
30	Mensa	2,02	16,55
31	Caffè, bar, bar pasticceria, chiosco bar	2,02	16,55
32	Negozi frutta e verdura	5,43	44,48
33	Negozi fiori, pescheria	2,76	22,67
34	Grande magazzino	2,74	22,45
35	Supermercato, ipermercato	2,74	22,45
36	Locale da ballo	1,04	8,56

37	Parti comuni condominiali		
----	---------------------------	--	--

Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i vigenti codici ATECO.

Sono da intendersi Utenze Domestiche quelle domiciliate in abitazioni gestite da Associazioni od Enti del terzo settore nell'ambito di progetti sociali di pubblico interesse